

# **Nobiltà**

**Rivista di Araldica, Genealogia,  
Ordini Cavallereschi**

**Famiglie Storiche d'Italia**

**Istituto Araldico Genealogico Italiano**

**Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,  
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie**

**ANNO XXII**

**GENNAIO-FEBBRAIO 2015  
MILANO**

**NUMERO 124**



## GLI “ELENCHI UFFICIALI” UNICA FONTE DELLA NOBILTÀ DEL REGNO D’ITALIA

Un tempo le famiglie iscritte negli *Elenchi ufficiali della nobiltà italiana*, sapevano bene che solo tali pubblicazioni periodiche sulla nobiltà edite dallo Stato attestavano l’attendibilità sulle persone e titolature, benché pure in essi si trovi qualche errore come del resto in ogni opera umana. Ma oggi i loro discendenti obbligatoriamente lontani da quello che rappresentava la nobiltà non sempre comprendono che - senza la garanzia dello Stato - esistono nel nostro Paese solo opere autoreferenziali e che a causa di avvenimenti quali l’entrata in vigore della Costituzione<sup>1</sup>, l’incostituzionalità delle leggi nobiliari del regno d’Italia<sup>2</sup>, la legge sul divorzio<sup>3</sup> e sulla famiglia<sup>4</sup> non è più possibile all’interno della Repubblica italiana - anche se lo si volesse - dar vita ad una opera di carattere scientifico indiscutibile e certa nel diritto. Non mi permetto di elencare le pubblicazioni italiane edite da privati<sup>5</sup> o da

---

<sup>1</sup> Costituzione della Repubblica italiana, XIV disposizione transitoria e finale: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, l’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica”.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte costituzionale n. 101 dell’8 luglio 1967.

<sup>3</sup> Legge 1° dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3 dicembre 1970, n. 306).

<sup>4</sup> Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 23 maggio 1975, n. 135, edizione straordinaria).

<sup>5</sup> A differenza del passato dove esisteva quasi un monopolio sulle pubblicazioni del settore (Colonello Bertini Frassoni e Guelfi Camaiani), ora a 67 anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana assistiamo alla comparsa di nuovi editori che si arrogano “diritti” su autorevoli pubblicazioni del passato producendo una certa confusione tra i non

associazioni, ma posso solo sottolineare che nessuna di esse può rivestire alcun valore pubblico rappresentando solo il pensiero dei loro editori, che non sempre hanno una preparazione universitaria sulla materia che trattano, e una competenza su quello che erano le leggi nobiliari del regno d'Italia, e neppure si pongono il problema di come sarebbe stata l'evoluzione della nobiltà, se la Repubblica italiana la riconoscesse ancora, confrontandosi con quanto avviene oggi nei Paesi dove tale classe è tutelata. Alcune di queste pubblicazioni hanno assunto nomi di altre omonime del secolo XIX o inizio XX, ma nessuna di esse segue l'impostazione ed il contenuto di quelle del passato a cui si richiamano, quasi ad utilizzare un nome ritenuto famoso per godere di una considerazione e di una credibilità che sarebbero stati più facilmente valutabili se gli editori avessero attribuito alla loro opera un nome nuovo più al passo con la nostra società odierna.

Queste pubblicazioni inseriscono famiglie nuove, ovvero non contemplate negli Elenchi dello Stato, che non potrebbero essere aggiornati od implementati, e che rappresentano rispetto alla nobiltà del regno d'Italia una *paranobiltà* o se vogliono una *nobiltà di cortesia* che si può considerare "nobiltà" o "titolatura" solo all'interno degli organismi o pubblicazioni che l'hanno riconosciuta come tale, ma che crea confusione fra coloro che non sono esperti della materia. In queste pubblicazioni troviamo così famiglie che non appaiono negli Elenchi o le cui titolature se ne differenziano, quando invece dovremmo accettare che la nobiltà del regno d'Italia è una classe ormai chiusa e riferita unicamente ad un breve periodo storico (1861-1946) rappresentata *solo* da quelle famiglie che furono iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana (Archivio centrale dello Stato), e che oggi i loro discendenti non vi sono più iscritti perché nati dopo che il registro venne chiuso dall'entrata in vigore della Costituzione. Le odierne pubblicazioni sulla nobiltà - come lo erano ai tempi della monarchia - potrebbero servire solo ad aggiornare i dati sulle famiglie che le compongono, inserendone di nuovi e aggiornandoli in un minor tempo da quello che attuava lo Stato. Questo genere di pubblicazioni private si può considerare come una sorta di editoria nota come APS, ossia: *autori a proprie spese*, dove la pubblicazione ha come uno degli effetti principali la vendita del libro agli stessi personaggi di cui è stata inserita la biografia, e chiaramente gli editori di queste opere hanno i loro postulati sui quali basano le inserzioni ovvero quei criteri che servono loro per dare maggior prestigio al libro che vendono. In alcuni casi gli editori redigono o modificano l'inserzione, ma spesso sono le persone

---

esperti della materia nobiliare; auspichiamo che il tempo possa chiarire tutte le posizioni assegnando loro il giusto valore che meritano.

che compaiono quelle che hanno il maggior interesse a veder pubblicata la biografia della famiglia; e a sottoscrivere l'acquisto del libro fornendo all'editore i necessari mezzi economici per queste pubblicazioni di natura unicamente privata e che ripeto hanno come solo intermediario l'editore e non certo una autorità statale. In conclusione la sottoscrizione all'edizione è una forma di pubblicità di quelli che sono iscritti, come potrebbe essere il Who's Who, costituendo l'opera un suo valore nel contesto sociale dove va a proporsi e dove viene riconosciuta. Altra grande differenza fra la pubblicazione edita dallo Stato e quella edita dal privato sta nel fatto che gli Elenchi erano nel momento della pubblicazione esaustivi, mentre nel privato non vengono inseriti tutti i possibili "aventi diritto", adducendo le più svariate motivazioni di carattere editoriale, ed anche perché l'editore non riesce a raggiungere tutti quelli che potrebbero essere i sottoscrittori rispondenti al requisito di un possibile inserimento e via dicendo. Comunque tali pubblicazioni in Italia non sono utili ad ottenere benefici *pubblici* come l'iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana (Archivio Centrale dello Stato), in quanto la nobiltà non è più riconosciuta, e nemmeno *privati* quali l'iscrizione ad associazioni storiche che hanno per loro scopo il riconoscimento "nobiliare" della famiglia (Corpo della Nobiltà Italiana o Famiglie Storiche d'Italia), ad Ordini Cavallereschi di carattere nobiliare (Sovrano Militare Ordine di Malta, Ordine Costantiniano di San Giorgio, Ordine di Santo Stefano di Pisa ecc...), a circoli (come quelli dell'Unione Circoli Italiani), e quindi: a cosa servono? Nel nostro tempo di grande ambiguità e confusione proprio a causa della mancanza di un discriminante statale si ha l'errata impressione tra coloro che sono interessati a queste materie che solo quanti compaiono in simili pubblicazioni rappresentino le famiglie della nobiltà italiana, un concetto che ritengo errato proprio perché oltre ad avere l'incertezza del diritto non sono stati raggiunti tutti e peggio ancora ne sono stati inseriti altri che non erano presenti negli Elenchi, o lo erano con altre titolature. Per avere una immagine alquanto esaustiva di cosa rappresentasse la nobiltà durante il regno d'Italia voglio ricordare che **l'articolo 79 dello Statuto albertino**<sup>6</sup> «...i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto; il re può conferirne dei nuovi.» è la fonte principale del diritto nobiliare del regno d'Italia, al quale aggiungiamo anche l'articolo 80 «Niuno può ricevere

---

<sup>6</sup> *Statuto albertino* è la denominazione d'uso corrente dello Statuto del regno di Sardegna, emanato da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 quale «*legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia*» e come tale restò in vigore (almeno formalmente) lungo l'intera esistenza del regno d'Italia.

*decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re* ». I provvedimenti nobiliari erano suddivisi in due categorie: quelli reali (ovvero di grazia) e quelli ministeriali (ovvero di giustizia). I primi erano discrezionali; i secondi erano dovuti (a norma della prima parte dell'art. 79 dello Statuto). Un titolo nobiliare era da considerare “esistente” indipendentemente dal “riconoscimento” amministrativo o giurisdizionale, che aveva la sola funzione di accertamento, peraltro necessario al legittimo uso ufficiale dello stesso<sup>7</sup>. Una famiglia che non aveva chiesto riconoscimento, pur possedendo tutte le qualità della nobiltà in quanto imprescrittibile, finché non otteneva un pubblico attestato, apparteneva di fatto alla nobiltà, ma non ufficialmente, e veniva inserita negli Elenchi ufficiali della nobiltà italiana senza l'indicazione del riconoscimento indicato con un asterisco \* e quindi *non poteva* usarne gli attributi di onore, mentre una famiglia che aveva ottenuto attestato di riconoscimento era nobile di fatto e di diritto, “nobile di qualità e di titolo”<sup>8</sup>. Il regio decreto del 17 dicembre 1865, n. 2662 abolisce lo stato civile preunitario, dopo la promulgazione della legge del 15 novembre 1865 n. 2602 che aveva istituito presso tutti i comuni un ufficio di stato civile (che comincia a funzionare il primo gennaio dell'anno successivo). Finalmente con regio decreto n. 5318 del 10 ottobre 1869 venne istituita la *Consulta araldica del regno*, un collegio, creato per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze divenendo il massimo organo consultivo (non giurisdizionale) competente per le questioni nobiliari e araldiche dell'ordinamento monarchico italiano.

Gli interessati, previo espletamento di una procedura di carattere amministrativo avanti gli organi araldici del regno, poterono ottenere l'iscrizione nel *Libro d'oro della nobiltà italiana*<sup>9</sup> e in altri registri periodici araldico-nobiliari denominati genericamente *Elenchi*<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967.

<sup>8</sup> GIOVANNI MARESCA DI SERRACAPRIOLA, “Nobiltà”, in: Antonio Azara e Ernesto Eula *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, Torino 1976, p. 288.

<sup>9</sup> Il *Libro d'oro della nobiltà italiana* è un registro ufficiale dello Stato italiano conservato oggi nell'Archivio Centrale dello Stato, a Roma, che era compilato dalla Consulta araldica del regno d'Italia, e che contiene tutte le famiglie che ebbero l'iscrizione con provvedimenti di grazia e giustizia; ogni famiglia è registrata in una o più pagine, nelle quali sono annotate: paese d'origine, dimora abituale della famiglia, titoli ed attribuzioni nobiliari con indicazioni di provenienza e trasferibilità, provvedimenti regi e governativi, descrizione dello stemma e parte della genealogia documentata; per l'annotazione dei nomi dei discendenti diretti era sufficiente la presentazione degli atti di stato civile; i collaterali, sempreché il collegamento al capostipite fosse avvenuto posteriormente alla nobilitazione della famiglia, dovevano presentare la necessaria documentazione di stato civile, ma era richiesto anche il consenso di colui (o dei suoi

Il regio decreto 15 giugno 1889 (non compreso nella raccolta delle leggi e decreti, ma pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, 23 luglio 1889, n. 174) stabilì che nell'attesa di preparare un elenco nobiliare generale, fosse attribuito alla Consulta araldica il compito di procedere "gradatamente alla registrazione generale delle famiglie che sono in legittimo ed attuale possesso di titoli nobiliari" (art. 1). A tal fine si decise di formare degli "Elenchi parziali, distinti in speciali e regionali" (art. 2). Negli Elenchi regionali, a cura di Commissioni locali regionali, vennero iscritte d'ufficio le famiglie italiane che erano "nell'attuale legittimo possesso di titoli nobiliari già registrati in analoghi elenchi o Libri d'oro dei cessati governi italiani preunitari o che ottennero dai medesimi infeudazioni, investiture, concessioni, rinnovazioni o riconoscimenti di titoli nobiliari, o che furono regolarmente ascritte ai registri di Comuni che godevano di una vera nobiltà civica o decurionale" (art. 4). Fu prevista la creazione di un Elenco per ogni

---

aventi causa, se defunto) che aveva ottenuto la prima iscrizione della famiglia. Altrimenti, ed era anche il caso più frequente per ragioni fiscali, si doveva chiedere ex novo il decreto di riconoscimento. Da ciò deriva che l'iscrizione al "Libro d'oro" era un semplice atto amministrativo e contro i relativi provvedimenti era possibile ricorrere al Consiglio di Stato per motivi di legittimità. Per ottenere l'iscrizione nel "Libro d'oro", oltre alla presentazione della domanda, si doveva aver pagato le relative tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di che veniva spedito il relativo decreto nei termini di legge. La semplice appartenenza ad una nobile famiglia non era il solo requisito necessario, ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano interpellato gli organi di polizia, e tante altre cose.

<sup>10</sup> Prima dell'unificazione italiana, elenchi ufficiali delle famiglie con titolo nobiliare esistevano in molti stati e città e spesso prendevano il nome di "Libro d'oro". La consulta araldica istituita per evitare abusi ed usurpazioni dei titoli nobiliari già esistenti negli Stati preunitari fu incaricata di tenere un "registro di titoli gentilizi" nel quale era obbligatoria l'iscrizione per aver diritto di pubblica attribuzione del titolo. Nel 1889 fu istituito un elenco delle famiglie che avevano ottenuto decreti di concessione o riconoscimento di titoli nobiliari dopo l'unità d'Italia e contemporaneamente vennero redatti 14 elenchi regionali, nei quali vennero iscritte le famiglie già registrate negli elenchi ufficiali degli stati preunitari. Nel 1896 venne istituito presso la consulta araldica il "Libro d'oro della nobiltà italiana", nel quale furono iscritte le famiglie che avevano ottenuto decreti di concessione, conferma o rinnovazione di un titolo nobiliare da parte del re, ovvero decreti reali o ministeriali del riconoscimento del proprio titolo nobiliare. Nel 1921 venne approvato l'"Elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia": l'elenco comprendeva tutte le famiglie già iscritte nei registri regionali, ma un asterisco contrassegnava quelle che avendo ottenuto il decreto reale o ministeriale, erano state inserite nel Libro d'oro della nobiltà italiana. Nel 1933 venne approvato un secondo "Elenco ufficiale della nobiltà italiana", a cui fu annesso anche un elenco dei predicati nobiliari. Gli iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari italiani (1921-1933 e supplemento. 1934-36) *se entro tre anni non presentavano la documentazione per l'iscrizione nel Libro d'oro venivano cancellati dagli stessi*: nell'Elenco del 1933 sparirono molte famiglie non estinte elencate in quello pubblicato nel 1921.

regione storica: Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia, Parma, Modena, Toscana con Lucca e Massa, Province romane, Province napoletane, Sicilia, e Sardegna (art. 5). *In via transitoria e sulla base di prove sommarie del diritto al titolo, si permise l'iscrizione nei suddetti Elenchi regionali anche delle famiglie non ancora registrate presso la Consulta araldica, cioè che non avevano ancora ottenuto un formale provvedimento di riconoscimento del loro titolo* (art. 7), colla relativa tabella dei diritti da pagarsi per ottenere variazioni negli elenchi regionali. Il regio decreto 5 marzo 1891, n. 115 (Gazzetta Ufficiale del Regno, 11 dicembre 1890, n. 291) stabilì che le Commissioni regionali deputate alla formazione degli Elenchi regionali divenissero permanenti, con il compito anche di fornire pareri sulle materie riguardanti la legislazione e la materia nobiliare del proprio rispettivo territorio, su richiesta del Ministro, della Consulta o del Regio commissario. Il regio decreto 27 giugno 1895, n. 176, approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate delle Province Piemontesi; il regio decreto 27 giugno 1895, n. 177, approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate per le Province Lombarde.

Poi i regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 27 luglio 1896, n. 177), e 5 luglio 1896, n. 314 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 27 luglio 1896, n. 177), introdussero un nuovo Ordinamento per la Consulta Araldica ed il relativo Regolamento. Accanto agli Elenchi regionali la cui compilazione proseguiva, furono istituiti quattro Libri araldici: il *Libro d'oro della nobiltà italiana* e il *Libro araldico dei titolati stranieri*, che sostanzialmente sostituirono gli Elenchi speciali di cui al regio decreto 15 giugno 1889, il *Libro araldico della cittadinanza* ed il *Libro araldico degli enti morali*.

Il regio decreto 11 gennaio 1900, n. 13, approva l'elenco definitivo per la Regione Parmense; il regio decreto 8 marzo 1900, n. 77, approva quello per la Regione Napoletana, il regio decreto 11 maggio 1900, n. 134, approva quello per la Regione Modenese. Il regio decreto 15 maggio 1902, n. 148, approva l'elenco definitivo per la Regione Romana; il regio decreto 15 maggio 1902, n. 159, approva quello per la Regione Siciliana, il regio decreto 15 maggio 1902, n. 339, approva l'elenco definitivo per la Sardegna, il regio decreto 16 agosto 1903, n. 350, quello per la Toscana. Il regio decreto 19 gennaio 1905, n. 53, approva l'elenco definitivo per la Regione delle Romagne.

Poi con il regio decreto 25 maggio 1905, n. 241, fu emesso il Regolamento per le iscrizioni d'ufficio e per la formazione e pubblicazione dell'Elenco Ufficiale delle Famiglie Nobili e Titolate del Regno d'Italia. In tale Elenco

sarebbero confluiti i vari Elenchi regionali che quindi avrebbero cessato di esistere.

Il regio decreto 10 novembre 1907, n. 476, approva l'elenco definitivo per l'Umbria, il regio decreto 10 novembre 1907, n. 477, approva l'elenco definitivo per le Marche, il regio decreto 5 novembre 1909, n. 424, approva l'elenco per la Regione Ligure.

Con il regio decreto 29 febbraio 1912, n. 682, viene revocato il regio decreto 5 novembre 1909, n. 424, approvando un nuovo elenco per la Regione Ligure.

Con il regio decreto 3 luglio 1921, n. 972 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 29 luglio 1921, n. 178), venne approvato l'*Elenco Ufficiale delle Famiglie Nobili e Titolate del Regno d'Italia*, poi pubblicato l'anno successivo. In tale Elenco figurarono tutte le famiglie iscritte nei precedenti Elenchi regionali debitamente riveduti, corretti ed integrati, ma con un asterisco furono contrassegnate le famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana, cioè le famiglie che avevano ottenuto un decreto reale di concessione o rinnovazione od un decreto reale o ministeriale di riconoscimento. Fu stabilito quindi il divieto, per le autorità civili e militari, per gli ufficiali di stato civile e per i notai, di attribuire in atti pubblici titoli nobiliari non inseriti nell'Elenco e, al fine di rendere notorio il contenuto dell'Elenco stesso, fu disposto che un esemplare dovesse essere trasmesso a tutte le Prefetture, Ministeri, archivi notarili del Regno ed all'archivio di Stato in Roma (art. 3).

Vedasi anche la circolare della Presidenza del consiglio dei ministri, 18 ottobre 1929, n. 8600.27, alle LL. EE. i Prefetti del Regno, per l'iscrizione al Libro d'oro della Nobiltà Italiana.

Con regio decreto 7 settembre 1933, n. 1990 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 13 febbraio 1934, n. 36), venne quindi approvato un nuovo Elenco ufficiale nobiliare, ora chiamato *Elenco ufficiale della nobiltà italiana*, che fu pubblicato l'anno successivo; se si eccettua il supplemento per gli anni 1934-1936 (approvato con regio decreto 1° febbraio 1937, n. 173), questo fu il secondo ed ultimo Elenco ufficiale approvato dal Regno. A questa seconda edizione fu annesso in appendice un dizionario ufficiale dei predicati. È importante sottolineare che nell'Elenco del 1933 figurarono, oltre alle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana (contrassegnate con un asterisco), le famiglie iscritte nei precedenti Elenchi regionali (già riportate nell'Elenco ufficiale del 1921), ma il regio decreto 1990 del 1933, prevede per coloro che ancora non l'avessero chiesto, l'obbligo di domandare il riconoscimento del loro titolo; in mancanza dell'ottenimento di un formale provvedimento ministeriale di



riconoscimento e della conseguente iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana, questi *sarebbero stati esclusi* dalle successive edizioni dell'Elenco ufficiale. Vedasi anche la circolare 13 maggio 1934-XII, n. 6760/1-1-9, alle LL. EE. i Prefetti del Regno - A S.E. l'Alto Commissario per la Provincia di Napoli - A S.E. il Commissario per l'Agro Pontino, per la pubblicazione "Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana". Con il regio decreto 1° febbraio 1937, viene infine approvato il Supplemento per gli anni 1934-1936 dell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana. Durante il regno d'Italia la nobiltà non godette particolari privilegi, o prerogative, o precedenza stabilite dalla legge, ma prettamente dettati dallo stato di fatto<sup>11</sup>. Il gran magistero del Sovrano militare ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta nel marzo 1960 pubblicò un *Elenco storico della nobiltà italiana*<sup>12</sup> che venne dichiarato essere, da lettera del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, sostanzialmente quello che sarebbe stata l'edizione aggiornata dell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana se l'attuale ordinamento costituzionale ne avesse consentito la pubblicazione d'ufficio<sup>13</sup>. Tuttavia tale dichiarazione non tiene in considerazione i massimari nobiliari approvati dopo la pubblicazione dell'Elenco ufficiale nobiliare del 1933, secondo i quali negli Elenchi ufficiali successivi sarebbero state riportate solo quelle famiglie che avessero ottenuto l'iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana, mentre tutte le altre famiglie, o rami di famiglie, pur già elencate negli Elenchi nobiliari ufficiali a stampa, sarebbero state cancellate.

Nel nostro Paese oggi sarebbe auspicabile un serio studio storico di carattere scientifico sulle famiglie che componevano e compongono ancora i ceti dominanti (ceti dirigenti), accantonando il concetto di una nobiltà che non può più essere la stessa in quanto priva del riconoscimento pubblico dello Stato, e i cui discendenti spesso non hanno mantenuto la stessa distinzione e le medesime caratteristiche sociali dei propri antenati, ma ampliando questo elenco anche con famiglie d'importanza storica che rappresentavano e rappresentano l'élite e la spina dorsale di tante comunità avendo costruito giorno per giorno la storia d'Italia.

---

<sup>11</sup> ENRICO GENTA, *Titoli nobiliari*, in AA.VV., "Enciclopedia del diritto", Varese, 1992, vol. XLIV, p. 680

<sup>12</sup> SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, *Elenco storico della nobiltà italiana. Compilato in conformità dei decreti e delle lettere patenti originali e sugli atti ufficiali di archivio della Consulta araldica dello Stato italiano*, Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1960, pp. 586.

<sup>13</sup> GIOVANNI MARESCA DI SERRACAPRIOLA, "Nobiltà", in: Antonio Azara e Ernesto Eula, *Novissimo Digesto Italiano*, volume XI, Torino 1976, p. 286, nota n. 1

# Nobiltà

## Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Publicazione bimestrale di Storia e Scienze Documentarie

Proprietà Artistica e Letteraria

Bollettino del Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,  
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie - F.A.I.G.

CONSIGLIO DI REDAZIONE

*Direttore Responsabile - Fondatore*

Pier Felice degli Uberti

*Presidente*

†Vicente de Cadenas y Vicent

Luigi Borgia  
Luigi G. de Anna  
Marco Horak

Carlo Tibaldeschi  
Walburga von Habsburg Douglas  
Maria Loredana Pinotti, *Segretario*

COLLABORATORI

Giorgio Aldrighetti  
Gianluigi Alzona  
Luca Becchetti  
Enzo Capasso Torre  
Franco Cardini  
Giovanni Battista Cersosimo  
Antonio Conti  
Alfonso Ceballos-Escalera y Gila  
Armand de Fluvia i Escorsa  
Gian Marino Delle Piane  
Stanislav V. Dumin  
Marcelo J. Fantuzzi  
Gabriele Gaetani d'Aragona  
Andrew Martin Garvey  
Alberto Giovanelli  
Maurizio C.A. Gorra  
Cecil Humphery-Smith  
Peter Kurrild-Klitgaard

Alberto Lembo  
Maria Teresa Manias  
Gino Moncada Lo Giudice di Monforte  
Andrea Card. di Montezemolo  
Silvia Neri  
Salvatore Olivari de la Moneda  
Nicola Pesacane  
Carlo Pillai  
Hervé Pinoteau  
Antonio Pompili  
Amadeo-Martín Rey y Cabieses  
Carlos Jáuregui Rueda  
Guy Stair Sainty  
Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni  
Maria Cristina Sintoni  
Michel Teillard d'Eyry  
Diego de Vargas Machuca  
Roberto Verdi

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al

Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro "Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Bologna".

Quota d'iscrizione 2015 all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO in qualità di Socio Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di NOBILTÀ) € 60,00 (Estero € 65,00)

Condizioni di Abbonamento Annuale 2015 (5 numeri) a NOBILTÀ

Italia	€ 60,00	Numero singolo	€ 20,00
Estero	€ 65,00	Annata arretrata	€ 80,00

Il versamento può essere effettuato sul C/C postale n° 76924703 intestato:

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI GENEALOGIA, STORIA DI FAMIGLIA, ARALDICA E SCIENZE DOCUMENTARIE - F.A.I.G., Via Battisti 3, 40123 Bologna

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Codice BIC: BPPITRXXXX

Paese	Check	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	78	X	07601	02400	000076924703

Tutta la corrispondenza relativa all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO e a NOBILTÀ deve essere indirizzata alla Casella Postale n° 764 - 40100 Bologna.